

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 806

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RONZANI, DE PAOLI, CANNARIATO,
ANDREINI, DUJANY, RUBNER, FERRARA Pasquale, CREUSO,
BONO PARRINO e BACCHIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1992

Modificazione dei collegi elettorali X e XI, previsti dalla
tabella A allegata al testo unico delle leggi per la elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Più volte in passato sono state avanzate proposte per la modifica delle circoscrizioni dei collegi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Questa esigenza è sempre apparsa corrispondere, da un lato, alla necessità di adeguare la configurazione delle circoscrizioni alle mutate necessità che con l'evolversi della società sono emerse e, dall'altro lato, all'esigenza di assicurare un diverso e più reale rapporto tra l'opera delle rappresentanze parlamentari e gli organi decisionali che i nuovi livelli partecipativi hanno creato e posto al servizio del cittadino.

Non solo: a parte le considerazioni che si potrebbero svolgere intorno all'eccessiva ampiezza di talune circoscrizioni, non si dubita che l'avvento delle regioni ed un sempre più crescente vento e desiderio di «regionalismo» hanno reso indispensabile - sia pure nel rispetto delle singole competenze e di un'applicazione attenuata delle dette istanze - un maggiore collegamento tra l'azione delle rappresentanze parlamentari ed i relativi organismi regionali.

Trattasi, peraltro, di esigenza che ha trovato conforto e legittimazione nella stessa istituzione di Ministeri appositi a livello di Governo, e di Commissioni interparlamentari per i problemi regionali a livello di Parlamento.

Naturalmente è ben nota ai senatori proponenti, in questo contesto, l'attualità della questione «elettiva» e delle sue diverse sfaccettature. Ed è altresì noto che le soluzioni che il tempo, così come le più diverse maggioranze parlamentari, riuscirà ad offrire, rifletteranno di certo la componente ideologica ed emotiva del momento, e potranno considerare la questione in maniera generale e complessiva.

Ciononostante, nelle more della situazione or ora accennata, si profila nitidamente lo scollamento, meglio, la mancanza di collegamento tra l'azione delle rappresen-

tanze parlamentari e gli organismi regionali per la provincia di Belluno, che, pur appartenendo alla regione Veneto, è tutt'ora anacronisticamente legata, per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, alla regione Friuli-Venezia Giulia, comprendendo la circoscrizione elettorale XI le province di Udine, Pordenone, Gorizia e, appunto, Belluno.

Proponiamo pertanto, attraverso una semplice rettifica delle circoscrizioni elettorali X e XI, di includere la provincia di Belluno nell'attuale circoscrizione elettorale X della Camera dei deputati, attualmente già formata dalle parimenti venete province di Venezia e Treviso. Di conseguenza, la composizione della circoscrizione elettorale XI risulterebbe dalle province friulane di Udine, Gorizia e Pordenone.

È evidente che ciò determinerebbe una più organica situazione dei due collegi elettorali, rendendoli pienamente corrispondenti alle rispettive strutture regionali, di certo molto diverse tra loro, non solo per caratteristiche geopolitiche e sociali, ma anche giuridiche, posto che mentre la regione Friuli-Venezia Giulia gode di una speciale autonomia statutaria e legislativa, la regione Veneto non ne fruisce, nonostante se ne auspichi caldamente e fattivamente l'autonomia al pari delle altre regioni a statuto speciale.

Aggiungasi, inoltre, che mentre il collegio senatoriale bellunese fa correttamente capo alla regione Veneto, per la Camera dei deputati è rimasta in piedi questa anomala situazione che pone i deputati dell'attuale circoscrizione in chiara difficoltà nel curare i legittimi interessi del collegio elettorale che li ha espressi e della regione a cui appartengono. Con la logica conseguenza che, mancando il collegamento elettorale, si determina inevitabilmente una carenza di legittimazione del deputato così eletto ed un infausto sconforto antipolitico ed antipartitico delle civilissime genti bellunesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le circoscrizioni dei collegi elettorali X e XI, previste dalla tabella A, allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono così modificate:

- a) collegio X: Venezia, Treviso, Belluno;
- b) collegio XI: Udine, Gorizia, Pordenone.